

REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2004

che introduce misure transitorie nel settore degli ortofrutticoli trasformati ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adottare misure transitorie per consentire ai produttori e ai trasformatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾.
- (2) In virtù degli articoli 10 e 12 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di

aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, entro il 31 marzo di ogni anno debbono essere trasmesse alcune informazioni relative ai pomodori. Dal momento che i nuovi Stati membri non sarebbero in grado di espletare le necessarie procedure amministrative entro tale data, è opportuno che per i suddetti nuovi Stati membri nel 2004 il termine in questione venga prorogato.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003, per quanto riguarda i pomodori, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia, per la campagna 2004/2005, le informazioni di cui all'articolo 10, primo comma, e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, debbono essere trasmesse almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle consegne ed al più tardi entro il 15 luglio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 54).